

REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO "STADIO ROMEO NERI"

- ▶ Per "stadio" si intende l'intera struttura/impianto sportivo incluse le aree di proprietà e l'area di servizio esterna, occupate o utilizzate dal club;
- ▶ per "club" si intende l'organizzatore dell'Evento
- ▶ per "evento" si intende ogni manifestazione ufficiale, relativa ad incontri di calcio, organizzata dal club professionistico, che ha luogo nello stadio.

Il presente regolamento viene emanato in accordo con il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno, Leghe Professionistiche, Lega Nazionale Dilettanti, AIA e AIC del 4 agosto 2017, è applicabile ai sensi del D. L. n. 28/2003, art. 1- *octies*, convertito in L. n. 88/2003 e successive modifiche.

Il Codice è altresì emanato in attuazione dell'art. 12, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale recita.

(ALLEGATO A)

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Accesso e Permanenza nello Stadio

1. L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente "regolamento d'uso dello stadio e **codice etico** l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore. L'inosservanza di tale norma comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dallo stadio. Il rispetto del presente Regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalle Leghe Professionisti, dal Club e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza dello spettatore nello stadio. L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore e l'applicazione da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente, tra cui, nei casi previsti dall'art. 1 septies D.L. n. 28/2003 conv. L. n. 88/2003 e successive modificazioni, anche l'applicazione del Divieto di Accesso ai luoghi in cui si Svolgono manifestazioni Sportive (DASPO). (ART. 1-septies D.L. 28/2003 conv. L. 88/2003).
2. L'accesso e la permanenza nello stadio sono consentiti solo ai possessori di idoneo titolo di accesso, rilasciato esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati dal club. Il titolo d'accesso è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvi i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia (comunicazione alla Società del nominativo del nuovo fruitore del titolo d'accesso) e dal club. Il Titolo, inoltre, dovrà essere conservato per tutta la durata dell'evento e mostrato in qualsiasi momento a richiesta del personale preposto.
3. Per l'accesso all'impianto è richiesto altresì il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale preposto, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso. (L. 4 marzo 2007 n.41 art. 1). Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio.
4. L'accesso non è in alcun modo consentito a persone sottoposte al provvedimento di cui all'art. 6 L. 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, nonché a soggetti diffidati per atti di violenza sportiva, secondo il disposto dell'Articolo 9 del Decreto 8-2-2007, coordinato con legge 4-4-2007.
5. L'ingresso allo stadio deve avvenire attraverso gli appositi varchi ed è subordinato alla verifica della regolarità del titolo di accesso anche mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature. (D.M. 18 marzo 1996 e succ modif.)
6. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare esclusivamente il posto specificato sul titolo di accesso e non potrà spostarsi in altro posto e/o settore dello stadio diverso da quello indicato sul biglietto, salvi i casi espressamente autorizzati dal club o dall' Autorità di Pubblica Sicurezza.
7. Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli **steward** ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite anche dagli steward.



8. Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, e rispettare il **regolamento d'uso e CODICE ETICO**.

9. Nello stadio sono chiaramente indicati, con apposite segnalazioni, l'ubicazione dei settori e dei posti nonché i percorsi per accedervi. Ogni settore è provvisto di propri ingressi, e l'accesso agli stessi è consentito solo tramite questi.

10. **L'Autorità di Pubblica Sicurezza presente avrà il diritto di effettuare controlli sia personali che all'interno di borse e/o contenitori al seguito dello spettatore, finalizzati ad impedire l'introduzione nello stadio di oggetti o sostanze illecite, proibite o suscettibili di indurre o provocare atti di violenza.**

Annullamento-Spostamento dell'Evento

11. Data e ora dell'evento potranno essere modificate per disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza o delle autorità sportive senza che ciò possa determinare alcuna responsabilità a carico del club.

12. In caso di evento posposto o annullato, l'eventuale rimborso avverrà secondo le disposizioni in materia e con le modalità comunicate successivamente dal club, senza alcuna responsabilità per quest'ultimo. Il rimborso o la sostituzione del biglietto potranno aver luogo solo a fronte di presentazione dello stesso.

DIVIETI

E' severamente vietato:

13. introdurre e/o detenere nello stadio ogni oggetto di cui sia vietato il possesso, il porto e/o l'utilizzo ai sensi della vigente normativa in materia di armi e, in ogni caso, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti oggetti: armi da guerra o parti di esse, armi comuni da sparo, munizioni, o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche (art. 1, 2 e 4 L. 18 aprile 1975, n. 110), veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe, coltelli, sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) CASCHI, CANI O **ANIMALI DI ALTRO TIPO**, ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nello stadio, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale pirotecnico, **fumogeni, trombe a gas, razzi e bengala**, armi, oggetti pericolosi, luci laser, bottiglie, recipienti di vetro, lattine, caschi da motociclista; (legge 401/89 e succ. modif.).

14. l'introduzione o la vendita di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, e lattine. È consentita (salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore) unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5° solo previa miscita in bicchieri di plastica leggera o di carta. È fatto divieto, inoltre, di introdurre allo stadio bevande in contenitori di vetro, o lattina, salvo che siano versate in bicchieri di plastica leggera o di carta.

15. **introdurre nello stadio striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, (ad es. banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto) diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dal club e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione o organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta del club.**

Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono, tamburo – Determinazione Osservatorio n.14/2007 dell'8.3.2007). Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni coreografici e/o contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, sette giorni prima dell'incontro, apposita istanza alla società che lo organizza. Il parere del GOS sarà decisivo per l'accettazione o meno;

16. accedere e trattenersi all'interno dello stadio in stato di manifesto stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

17. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;

18. introdurre o esporre cartelli, stendardi, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato, striscioni e, in genere, qualunque oggetto o manufatto contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o



religiose, asserzioni o concetti che incitano all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara, ovvero creare condizioni di pericolo per la sicurezza o la pubblica incolumità;

19. esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri spettatori, tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta, ovvero altra posizione non confacente alla normale destinazione d'uso dei sedili presenti all'interno dello Stadio; (Determina 14/07 osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive);
20. introdurre attrezzature professionali in grado di registrare e trasmettere, in digitale o su qualsiasi altro supporto, materiale audio, video e audio-video, informazioni o dati inerenti l'evento nello stadio. Il copyright per trasmissioni o registrazione non autorizzate è dovuto, secondo le norme di legge, al club;
21. arrampicarsi e scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio, ovvero stazionarvi; (L 401/89 art. 6 bis comma 2);
22. sostare in piedi sui posti a sedere, sostare in prossimità di passaggi, vie di accesso e di uscita, uscite e ingressi, le scale, lungo le vie di accesso e di esodo ed ogni altra via di fuga; (art 1 quinquies L 88 24 aprile 2003);
23. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
24. **l'accesso agli animali.**

(ALLEGATO B)

DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL GRADIMENTO

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, è adottato il presente **"Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche"** (*di seguito*: Codice), che viene disciplinato secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 1 – Definizione

L'"istituto del gradimento" (*di seguito*: Gradimento) è uno strumento di natura strettamente privatistica. Nell'esercizio di quanto precede, la Società Sportiva RIMINIFC ha la piena facoltà di non vendere il titolo di accesso, ovvero sospenderne l'efficacia se già venduto, nei confronti di persone che risultino "non gradite" ai sensi di quanto previsto dal presente Codice.

Il Gradimento può applicarsi non solo per le condotte verificatesi successivamente all'acquisto del biglietto o alla sottoscrizione dell'abbonamento o dei programmi di fidelizzazione, ma anche per comportamenti tenuti prima dell'acquisto o della sottoscrizione dei citati titoli di accesso o programmi di fidelizzazione.

Art.2 – Condotte rilevanti

Sono rilevanti ai fini della valutazione di cui all'art.1 tutte le condotte collegate direttamente ad un evento calcistico (*di seguito*: Evento), a prescindere dal luogo e dal momento in cui intervengono.

Ai fini del presente Codice, si considera Evento ogni iniziativa aperta al pubblico organizzata dalla società sportiva, non necessariamente coincidente, pertanto, con le sole gare ufficiali.

Il Gradimento può essere esercitato in relazione a tutte le condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico senso del pudore, nonché a tutti quegli atti che nella loro espressione sostanzino/concretizzino comportamenti discriminatori su base razziale, territoriale, etnica e religiosa verso la tifoseria della squadra avversaria, il personale di servizio, le istituzioni e/o la società civile.

Possono altresì essere oggetto di intervento tutte quelle azioni che causino penalizzazioni amministrative alla Società Sportiva o arrechino comunque nocimento agli interessi e/o all'immagine della Società stessa (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione non autorizzata di immagini in violazione di diritti di copyright o di diritti comunque licenziati, o la divulgazione di dati e informazioni statistiche a scopo di *betting*).

Art.3 – Condizioni

Il provvedimento inibitorio non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

È ammessa, da parte della persona dichiarata "non gradita", la cessione a terzi del titolo già acquistato, ove i

beneficiari abbiano i requisiti per usufruirne e tale cessione non sia espressamente vietata per gli Eventi in questione.

Il provvedimento inibitorio non pregiudica eventuali *benefit* maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l'agevolazione non riguardi l'evento per il quale è disposto il divieto. In tal caso, il premio potrà essere sfruttato nella gara successiva all'ultima di quelle inibite, sempreché il calendario sportivo lo consenta, altrimenti il *benefit* si perde.

Nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, il tifoso interessato incorra in un'altra condotta rilevante ai fini del presente Codice, si può dare corso ad un'eventuale ulteriore inibizione, che si somma a quella precedente, senza possibilità di assorbimento.

Indipendentemente dal luogo in cui si manifesta la condotta rilevante, il Gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite che si svolgono presso lo stadio in cui la Società disputa le proprie gare interne, con esclusione, di conseguenza, delle trasferte.

Art.4 – Pubblicità

Il presente Codice è pubblicato, dal momento dell'adozione, sul sito *web* ufficiale della Società Sportiva www.riminifc.it, nonché, per estratto, presso tutte le ricevitorie ed i varchi di accesso degli impianti e centri sportivi ricollegabili alla Società RIMINIFC.

Art.5 – Modalità di rilevazione delle condotte

I comportamenti rilevanti ai fini dell'esercizio del Gradimento possono essere rilevati dalla Società Sportiva attraverso:

- le segnalazioni provenienti dai servizi di *stewarding*, dal Delegato alla Sicurezza, dal Dipartimento *Supporter Liaison Officer e/o da altro personale della Società Sportiva*;
- le immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza;
- le immagini diffuse a mezzo dei *social network*, nel caso in cui sia possibile accertare l'identità del soggetto ritenuto responsabile della condotta rilevante ai fini del presente Codice;
- tutte le fonti aperte, in caso di fatti pubblicamente accertati.

Art.6 – Parametri di valutazione

Costituiscono parametri di valutazione della condotta rilevante ai fini del presente Codice i seguenti fattori:

- il dolo o la colpa del comportamento non gradito, in relazione ad esempio ad un'evidente premeditazione e/o, al contrario, spinta emozionale;
- la tipologia del bene giuridico "aggredito";
- il comportamento pregresso che sostanzialmente una vera e propria recidiva o che abbia dato luogo a semplici avvertimenti;
- il comportamento successivo che sostanzialmente un ravvedimento operoso, ovvero un'indubbia volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze in danno della Società Sportiva derivanti dalla condotta sanzionata, ivi compresa l'ammissione delle proprie responsabilità e il sincero ravvedimento/pentimento da parte dell'interessato;
- il ruolo tenuto dal soggetto, se, ad esempio, istigatore e/o promotore diretto della condotta, ovvero mero partecipante.

I fatti commessi all'interno dello stadio, che integrino anche violazioni del regolamento d'uso, verranno censurati con entrambe le tipologie di provvedimenti previsti (sanzionatori ed inibitori), avendo gli stessi diversa natura.

Art.7 – Durata dei provvedimenti

La durata delle misure interdittive è proporzionata alla gravità del fatto commesso, valutata secondo i criteri riportati all'art. 6.

Il *range* di durata dei provvedimenti inibitori può variare da un minimo di una o più giornate ad un numero determinato di stagioni sportive.

Tramite apposita piattaforma informatica, la Società Sportiva provvederà a registrare e a dare notizia del periodo di sospensione del Gradimento alla società incaricata della gestione del servizio di *ticketing* delle proprie partite interne, inserendo un apposito *alert* che verrà registrato, raccolto e trattato nel rispetto della regolamentazione in materia di *privacy* di volta in volta vigente.

Art.8 – Procedure

La contestazione della condotta rilevata, contenente la descrizione delle violazioni commesse, viene comunicata al soggetto individuato come responsabile, identificato attraverso i dati registrati per l'erogazione del titolo di accesso (se la condotta è successiva all'emissione del titolo), ovvero tramite conoscenza diretta, ovvero ancora tramite l'ausilio delle Forze di polizia, cui la Società Sportiva può rivolgersi in tutti i casi in cui la stessa intenda denunciare il soggetto (sussistendone i presupposti), a mezzo di raccomandata a/r o altro metodo di notifica, entro 7 giorni dall'individuazione del soggetto cui è attribuibile il comportamento rilevante.

Il soggetto ritenuto responsabile della condotta non gradita, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di presentare alla Società Sportiva le proprie “giustificazioni”, per una loro valutazione ai fini della modifica o della revoca del provvedimento, nonché di chiedere di essere sentito.

Entro i successivi 20 giorni la Società decide in ordine a tale richiesta.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che la Società Sportiva si sia pronunciata nel senso di un suo accoglimento, l'istanza deve intendersi respinta.

Art.9 – Minori

E' possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore è destinatario di un provvedimento inibitorio della Società Sportiva Rimini Football Club, può essere accompagnato allo stadio da altro adulto in possesso di valido titolo di accesso.

Art.10 – Rapporti con altri procedimenti

L'applicazione delle predette inibizioni prescinde da eventuali procedimenti penali/civili, in quanto i comportamenti oggetto di rilievo possono ledere interessi diversi.

L'applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della Società Sportiva di agire in sede giudiziaria nei confronti dell'autore della violazione.

(ALLEGATO C)

TUTELA DEI TIFOSI DIVERSAMENTE ABILI

Il Calcio RIMINIFC è orgoglioso di essere accessibile a tutti i suoi sostenitori.

Per poter godere appieno dell'esperienza dello stadio, il club riconosce ai tifosi disabili che possono aver bisogno di assistenza la possibilità di accedere gratuitamente allo stadio e se la persona diversamente abile necessita di assistenza, la Società prevede l'ingresso gratuito anche per il suo accompagnatore.

Al fine di agevolare l'accesso gratuito allo stadio Romeo Neri per le persone diversamente abili (deambulanti e non deambulanti), ha previsto un servizio di prenotazione del biglietto per assistere gratuitamente alle gare casalinghe.

Tale servizio è riservato alle persone diversamente abili, il cui grado di invalidità sia del 100%, ed al loro accompagnatore qualora ne sia stato assegnato uno.

La presentazione dei documenti per ottenere l'ingresso gratuito per l'intera stagione sportiva potrà essere consultata sul sito www.riminifc.it, alla voce “stadio”.

AVVERTENZE e DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Motivi di interdizione all'accesso e/o di espulsione dallo Stadio e/o di denuncia. L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio, a chiunque non rispetti le norme generali di comportamento ed i divieti indicati e, in particolare: a chiunque disponga di titolo di accesso non emesso da soggetti autorizzati od emesso in violazione delle procedure per la separazione delle squadre; a chiunque rifiuti di sottoporsi ai controlli; a chiunque compia atti di violenza o di pericolo o introduca oggetti, striscioni o altro materiale vietato od in violazione delle norme di cui sopra.

- Inoltre, chiunque sia sorpreso a danneggiare o deturpare lo stadio o le proprietà del club, commetta atti criminosi all'interno stadio, nell'area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, in occasione di un evento può essere denunciato all'Autorità e potrà essere passibile – alle condizioni previste dalla legge - di diffida all'accesso dello stadio per tutti i futuri eventi;

Il presente Regolamento è soggetto a possibili variazioni conseguenti ad uscite di nuove leggi e/o decreti, o regolamenti dettati anche dalle Leghe Professionisti.

RIMINI Football Club s.r.l.